

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

RG 4311/16

Il Giudice Unico dott. Fabio Di Lorenzo;

a scioglimento della riserva formulata nel corso dell'udienza del 24.1.2017;

rilevato e ritenuto allo stato degli atti che

parte opponente ha eccepito che il creditore ha escusso la garanzia senza il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.;

l'opposta non ha contestato che tale termine sia decorso, ma ha sostenuto che la norma non è applicabile nel caso in esame, in quanto sono stipulati contratti autonomi di garanzia;

va condiviso l'orientamento in base al quale la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorialità tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorialità, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria; ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. civ., sez. I, 09/08/2016, n. 16825);

nei contratti di garanzia non è prevista deroga espressa dell'art. 1957 c.c.;

sotto il profilo della violazione dell'art. 1957 c.c. sussiste il fumus boni juris dell'opposizione;

PQM

non concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

fissa termine all'opponente di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per incardinare il procedimento di mediazione obbligatoria, e fissa per il prosieguo l'udienza del 13.6.2017 ore 10.

Si comunicati.

TA, 25.1.2017

Il Giudice Unico
Dott. Fabio Di Lorenzo

